Bologna, 26 marzo 2025

Obbligo di Domicilio Digitale per gli Amministratori di Società: Novità dalla Legge di Bilancio 2025

A partire dal 1° gennaio 2025, con l'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, n. 207/2024, sono stati introdotti nuovi obblighi per gli amministratori di società, tra cui l'obbligo di dotarsi di un **domicilio digitale (PEC)**.

Questo obbligo riguarda, in particolare, gli amministratori di imprese individuali che presentano la domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane dopo il 1° gennaio 2025, nonché gli amministratori di imprese costituite in forma societaria (società di persone, società di capitali).

In occasione dell'introduzione di questa nuova disposizione, sono emersi alcuni dubbi interpretativi, la cui risoluzione è stata affidata al Ministero competente. Quest'ultimo ha fornito chiarimenti per garantire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni normative.

In particolare, sono stati sollevati i seguenti interrogativi:

1. **Regime temporale**: L'obbligo di dotarsi di domicilio digitale si estende anche agli amministratori di società costituite prima del 1° gennaio 2025?
2. **Indirizzo PEC**: L'amministratore può utilizzare come proprio indirizzo PEC quello della società o deve obbligatoriamente indicare un indirizzo personale?

Il **Ministero delle Imprese e del Made in Italy** ha risposto a queste domande con una comunicazione inviata il 12 marzo 2025, alle Camere di Commercio tramite Unioncamere, pubblicata sul sito ufficiale del Ministero.

Risposta al primo quesito: Il Ministero ha confermato che l'obbligo di dotazione di domicilio digitale si estende anche agli amministratori di società esistenti prima dell'entrata in vigore della legge. Gli amministratori in questione avranno tempo fino al **30 giugno 2025** per ottemperare a tale obbligo.

Risposta al secondo quesito: Il Ministero, pur ritenendo preferibile in ottica di semplificazione che l'amministratore utilizzi l'indirizzo PEC della società, ha sottolineato che la finalità della norma è quella di garantire trasparenza e di offrire un canale di comunicazione diretto con gli amministratori tramite un indirizzo PEC personale. Pertanto, gli amministratori che hanno già utilizzato la PEC societaria dovranno comunicare un proprio indirizzo PEC entro il termine del **30 giugno 2025**.

Il Ministero ha anche precisato che, nel caso di amministratori che ricoprono tale ruolo in più imprese, è possibile utilizzare lo stesso indirizzo PEC per tutte le società o, in alternativa, dotarsi di un indirizzo PEC distinto per ciascuna società.

Infine, il Ministero ha indicato le conseguenze in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale: l'omissione dell'indirizzo PEC dell'amministratore comporterà la sospensione delle pratiche amministrative, come ad esempio quelle relative all'iscrizione di una società o alla nomina di un nuovo amministratore. In tali casi, la Camera di Commercio concederà un termine massimo di **30 giorni** per integrare l'informazione mancante, trascorso il quale la domanda potrebbe essere respinta.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.

STUDIO PALMERI

Commercialisti Associati